

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7302 del 23/12/2025
Oggetto	D.Lgs. 190/2024 art.9 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h, nel Comune di Finale Emilia (MO) - Proponente: Agrimetano Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7628 del 23/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 190/2024 art.9 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h, nel Comune di Finale Emilia (MO) - Proponente: Agrimetano Srl

In data 16/05/2025, la ditta Agrimetano Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 90754 (e altri) del 16/05/2025, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h, localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO), ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 190/2024.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili";
- D.Lgs. 199/2021 "Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51/2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";
- il Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di biometano, come modifica di un progetto precedentemente autorizzato con PAS comunale (Determinazione n° 5438 del 29/10/2021) che comprende l'installazione di un impianto di digestione anaerobica alimentato con reflui zootecnici, scarti della produzione agricola e sottoprodotti della trasformazione agroalimentare per produrre biogas e di un impianto di upgrading per l'ottenimento di biometano dal biogas per una produzione di poco superiore a 500 Sm³/h, da immettere nella rete di trasporto del gas naturale tramite allacciamento alla rete di distribuzione locale.

L'avvio del procedimento è coinciso con la presentazione dell'istanza avvenuta il giorno 16/05/2025, come da comunicazione prot. 95993 del 23/05/2025.

Il pagamento delle spese istruttorie in materia di Procedimento Unico è stato effettuato per un importo pari a € 520 in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE, contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.Lgs. 190/2024, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'Amministrazione procedente, contestualmente all'avvio del procedimento con nota prot. 95993 del 23/05/2025, ha reso disponibile la documentazione ricevuta a ciascun ente/gestore interessato, chiedendo nei successivi venti giorni di verificare, la completezza della documentazione.

Su indicazione degli enti/gestori interessati, ARPAE SAC di Modena, con prot. n. 111160 del 19/06/2025, ha inviato alla società proponente le richieste di integrazioni pervenute, concedendo un termine di 30 giorni per la presentazione.

In data 18/07/2025, il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti con prot. 130358 e altri del 18/07/2025.

La procedura non prevede variante urbanistica né l'apposizione del vincolo espropriativo e pertanto non sono state necessarie procedure partecipative mediante pubblicazioni.

La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma simultanea e in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse (D.Lgs. 190/2024)	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere in merito alla Valutazione di Incidenza (DPR 357/1997, DGR 1174/2023)	Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna
Titolo/parere edilizio (L.R. 15/13)	Comune di Finale Emilia AUSL Modena
Parere in materia sismica	Unione Comuni Modenese Area Nord - Struttura Tecnica Sismica
Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004, D.Lgs. 50/2016)	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Autorizzazione per opere che interessano la viabilità comunale (accesso)	Comune di Finale Emilia
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena
Parere in materia fiscale	Agenzia delle Dogane Modena
Attestazione di conformità dell'impianto di allacciamento alla rete di distribuzione del gas	AS Retigas Srl
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 2013	A.R.P.A.E. (SAC)
Autorizzazione/concessione per eventuali interferenze con canali di bonifica e parere su invarianza idraulica	Consorzio della Bonifica Burana
Verifica eventuali interferenze con elettrodotti	E-distribuzione Spa

La Conferenza di Servizi è stata costituita dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- ARPAE
- Regione Emilia-Romagna

- Comune di Finale Emilia
- AUSL Modena
- Unione Comuni Modenese Area Nord - Struttura Tecnica Sismica
- Consorzio della Bonifica Burana
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- Comando provinciale VVF di Modena
- Agenzia delle Dogane Modena

Sono stati invitati a partecipare alla Conferenza anche i gestori di pubblici servizi: E-distribuzione Spa, AS Retigas S.r.l.

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14-ter della L. 241/90, le valutazioni inerenti il progetto sono svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della quale ogni amministrazione convocata si esprime su tutte le decisioni di propria competenza, nell'ambito dell'Autorizzazione unica energetica di cui all'art.9 del Dlgs.190/2024.

Ai sensi del comma 5 dell'art.9 del D.Lgs. 190/2024, al termine della fase di verifica di completezza, ARPAE ha convocato con nota prot. 133638 del 24/07/2025, la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di procedere con la valutazione del progetto.

La Conferenza di Servizi decisoria si è insediata il giorno 21/08/2025.

A seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi si è reso necessario approfondire alcuni aspetti, in quanto le integrazioni pervenute in data 18/07/2025 hanno risposto solo parzialmente alle richieste formulate, pertanto con lettera prot. 159564 del 09/09/2025 è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa.

La suddetta richiesta ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento, che hanno ripreso a decorrere il giorno 09/10/2025, con la presentazione della documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. 178418 e altri del 10/10/2025.

Al fine di procedere con la valutazione del progetto, ARPAE ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria in data 11/11/2025, con nota prot. 181341 del 14/10/2025.

Il proponente ha presentato ulteriore documentazione integrativa su base volontaria, acquisita agli atti di ARPAE con prot. 199420 del 10/11/2025, prot. 201315 del 12/11/2025, prot. 209033 del 25/11/2025.

La Conferenza di Servizi decisoria, si è riunita nuovamente il 15/12/2025 per concludere i propri lavori.

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" licenziato in data 15/12/2025 dai componenti della Conferenza ed allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali presentati da maggio a dicembre 2025, elencati al paragrafo 1.8 ELABORATI PROGETTUALI del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A).

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni di competenza in merito al progetto:

- Regione Emilia-Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo Zone Montane, comunicazione prot. 08-05-2025_0455103_U
- E-Distribuzione Spa, comunicazione prot. 612123 del 27/05/2025

- AS Retigas Srl, parere prot. 383/2025 del 13/06/2025, acquisito agli atti con prot. 108198/2025
- Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, parere prot. 15294 del 24/07/2025, acquisito agli atti con prot. 133811/2025 confermato con prot. 22858 del 05/11/2025 (196205 /2025) e prot. 24687 del 28/11/2025 (211918/2025)
- Ufficio delle Dogane di Modena, parere prot. 14416 del 04/08/2025, acquisito agli atti con prot. 140571/2025
- Consorzio della Bonifica Burana, parere prot. 12290 del 13/08/2025, acquisito gli atti con prot. 146586/2025
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere prot. 27250 del 14/08/2025, acquisito agli atti con prot. 147309/2025
- Comune di Finale Emilia, parere espresso in sede di conferenza
- AUSL Modena, parere espresso in sede di conferenza

I rappresentanti dei seguenti enti e gestori:

- ARPAE
- Comune di Finale Emilia
- AUSL Modena
- AS Retigas S.r.l.

hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza del 15/12/2025.

Non sono stati espressi dissensi, né in sede di Conferenza, né attraverso altre modalità.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della L. 241/90, è stato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi che non hanno reso le proprie determinazioni relative alla decisione finale.

Pertanto, nell'ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri ed i nulla osta necessari all'approvazione dell'impianto, ai sensi dell'art.9 del Dlgs.190/2024, e sono state individuate delle prescrizioni.

Sulla base delle valutazioni emerse dai lavori della Conferenza di Servizi, a cui si rimanda (Allegato A), il progetto è approvato e si rilascia col presente atto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.9 del Dlgs.190/2024, alle condizioni/prescrizioni esplicitate nell'Appendice dell'Allegato A e di seguito riportate, e nei seguenti allegati:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, parere prot. 15294 del 24/07/2025 (Allegato B)
- Consorzio della Bonifica Burana, parere prot. 12290 del 13/08/2025 (Allegato C)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara parere prot. 27250 del 14/08/2025 (Allegato D)
- Agenzia delle Dogane, Ufficio di Modena, nulla osta prot. 140571 del 04/08/2025 (Allegato E)
- ARPAE SAC Modena, Autorizzazione Unica Ambientale, determina n. 7293 del 23/12/2025 (Allegato F)

A differenza di quanto riportato nel documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A), per alcune prescrizioni indicate come *inserite nell'AUA*, in particolare in merito alla gestione del digestato ed agli scarichi idrici, si è ritenuto più opportuno inserirle come prescrizioni della presente AU e pertanto sono di seguito riportate al punto 3) della Determinazione.

Inoltre si evidenzia che ARPAE SAC Modena non ha ritenuto ammissibile la proposta di scarico delle acque reflue domestiche riportata negli elaborati del 25/11/2025, in quanto carente dello

studio geologico sito specifico dell'area funzionale a definirne la congruità della proposta; pertanto dovrà essere presentata un'istanza di modifica dell'AUA per autorizzare lo scarico delle acque domestiche, a seguito di progettazione definitiva adeguata.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.lgs. 190/2024, il soggetto esercente titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto ed alla corresponsione di adeguate garanzie finanziarie, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e secondo le prescrizioni individuate nel presente atto autorizzativo.

Si dà inoltre atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.lgs. 190/2024, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a prestare le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore del Comune di Finale Emilia, come stabilito in sede di conferenza di servizi, per la realizzazione dell'intervento.

Infine si stabilisce che, ai sensi dell'art. 9, comma 11 del D.lgs. 190/2024, il provvedimento autorizzatorio unico ha un'efficacia temporale di cinque anni per la realizzazione del progetto; l'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro 5 anni dal rilascio o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il termine 12 mesi dalla data di fine lavori. L'autorizzazione decade altresì in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito dalla relativa prescrizione.

Si dovrà comunicare al Comune di Finale Emilia e ad ARPAE SAC di Modena la data di inizio lavori, la data di fine lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto.

In merito alla Comunicazione Antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica (B.D.N.A.) del Ministero dell'Interno, si è verificato che a carico della ditta Agrimetano s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data del 26/05/2025 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Manzieri, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Viste:

- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all'Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico di Direttore Generale di Arpae;

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per tutto quanto precede, su proposta del Responsabile del Procedimento,

la Dirigente determina

1. di **approvare il verbale** "Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A), quale determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi;
2. di **autorizzare**, per gli effetti del punto precedente, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs.190/2024, la società Agrimetano Srl, con sede legale in Via Ceresa 17 nel Comune di Finale Emilia (MO), a realizzare ed esercire il progetto dell'impianto di produzione di biometano di capacità produttiva superiore a 500 Smc/h, localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati elencati al paragrafo 1.8 dell'Allegato A;
3. di stabilire che **devono essere rispettate le prescrizioni** individuate nell'Appendice del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A), di seguito elencate:

Pr.1. Dato che l'impianto prevede l'utilizzo di insilati, occorre rispettare la prescrizione della Delibera 51/2011 e lo spandimento del digestato derivante dalla linea di fermentazione di insilati deve avvenire in terreni ubicati all'esterno del comprensorio di produzione del Parmigiano-Reggiano.

Pr.2. Prima dell'inizio lavori, occorre acquisire il contratto definitivo, registrato e trascritto, tra il proponente ed il proprietario dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, da trasmettere ad Arpae.

Aspetti di competenza comunale

Pr.3. Dalla tavola "3_Rev3_Integrazioni_ottobre-uffici_spogliatoio.pdf" si notano come nei prospetti non siano state adottate le misure tipiche delle finestre del contesto agricolo (85-90 cm di larghezza x 130-140 cm di altezza), ma siano al contrario presenti finestre larghe, con altezza ridotta e un bancale alto. Non vi è altresì concordanza tra le misure delle finestre riportate in pianta e i prospetti. Si chiede di adeguare tale tavola alle richieste effettuate prima dell'inizio dei lavori.

Pr.4. Si chiede di presentare prima dell'inizio dei lavori la relazione tecnica asseverata e l'elaborato grafico di conformità alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per l'edificio adibito ad ufficio.

- Pr.5. Si chiede di presentare prima dell'inizio dei lavori una planimetria di progetto che riporti le distanze dei fabbricati/impianti dai confini e dalle strade.
- Pr.6. Si chiede di presentare prima dell'inizio dei lavori il contratto di acquisto definitivo tra la società Alba srl Unipersonale (attuale proprietaria) e la società Agrimetano srl.
- Pr.7. In merito allo schema di piantumazione a macchia si evidenzia che essa deve replicare la vegetazione spontanea, dove piante e arbusti crescono vicini tra loro con una configurazione sparsa e non omogenea e ripetuta. Si chiede pertanto di rendere meno schematica e ripetitiva l'effettivo schema di piantumazione. La piantumazione inoltre (sia per lo schema di impianto a macchia sia per lo schema di impianto lineare) deve essere continua e non a blocchi intervallati da spazi vuoti. Presentare entro 60 giorni dal rilascio dell'atto la nuova configurazione.
- Pr.8. Si chiede di presentare entro 60 giorni dal rilascio dell'atto una relazione tecnica "proposta progetto stradale" e la proposta progettuale di sistemazione di via Ceresa.
- Pr.9. Si chiede di presentare prima possibile e definire entro 60 giorni dal rilascio dell'atto la convenzione con il Comune in merito alla sistemazione di Via Ceresa ed alle misure di compensazione degli impatti dell'impianto.

Interferenze con canali di bonifica

- Pr.10. Il proponente dovrà perfezionare il rilascio della concessione e del nulla osta citati nel parere, prima dell'inizio dei lavori, dandone comunicazione ad ARPAE.

Aspetti ambientali

- Pr.11. Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'AUA allegata all'Autorizzazione Unica.
- Pr.12. In merito a terre e rocce da scavo, in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere eseguito il piano di caratterizzazione ambientale definitivo.
- Pr.13. In fase di cantiere, durante lo svolgimento delle lavorazioni che possono avere un potenziale impatto ambientale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere ambientale:
- prevedere l'utilizzo di accorgimenti atti a limitare la rumorosità tra cui:
 - garantire la conformità di macchine e attrezzature utilizzate alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
 - evitare la sovrapposizione di particolari lavorazioni rumorose ed effettuare lo spegnimento dei mezzi ogni qualvolta non sia necessario il loro funzionamento;
 - programmare le operazioni più rumorose evitando le ore di maggiore quiete o destinate al riposo e, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, prevedere per le operazioni più rumorose anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;
 - rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
 - richiedere specifica deroga ai sensi della DGR 1197/2020, nel caso in cui siano previste attività che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla DGR stessa.
 - predisporre misure al fine di evitare la dispersione delle polveri tra cui:
 - effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
 - pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
 - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
 - attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
 - bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) gli eventuali cumuli di materiale polverulento stoccato;
 - evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
 - utilizzare veicoli omologati con emissioni rispettose delle normative europee;
 - porre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti facendo attenzione che questi non finiscano accidentalmente nel corso d'acqua.

Dismissione e ripristino

Pr.14. Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs.190/2024 e dal DM.10/09/2010, pertanto, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione, prima della comunicazione di inizio lavori e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà presentare l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/costituzione delle garanzie economiche a favore di ARPAE di importo pari a € 361.988,57 rispettando i criteri e le condizioni stabiliti dalla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, di cui al paragrafo 3.12 del presente documento. In particolare, la garanzia finanziaria dovrà:

- coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa); i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile.

Pr.15. Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente ad ARPAE SAC di Modena la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

Aspetti generali

Pr.16. Si prescrive di comunicare ai Comune di Finale Emilia e ad ARPAE SAC Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione e quella di messa in esercizio.

Pr.17. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici di cui al paragrafo 1.8 Elaborati progettuali del presente documento. A fine lavori deve essere presentata ad ARPAE SAC Modena una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o da un tecnico professionista iscritto al rispettivo Albo, che attesti la rispondenza di quanto realizzato al progetto approvato e alle prescrizioni del presente atto e dei suoi allegati. In tale sede potranno essere evidenziate eventuali piccole differenze in un elaborato relativo all' "as built" fatto salvo quanto riportato al paragrafo 3.15 del presente documento.

Pr.18. Devono essere rispettate le prescrizioni presenti negli atti/pareri allegati all'Autorizzazione Unica.

Stoccaggio delle biomasse e gestione del digestato

Pr.19. Per le biomasse non palabili che saranno stoccate in vasca, si ritiene opportuno che tali contenitori siano dotati di sfiati opportunamente trattati (es. filtri a carbone).

Pr.20. Le strutture di stoccaggio di seguito riportate con il rispettivo riferimento numerico in planimetria devono essere adibite unicamente ai seguenti materiali:

- vasche numerate in planimetria 10, 11: adibite allo stoccaggio della sansa di olive bifasica;
- vasche numerate in planimetria 13, 14 e 15: adibite allo stoccaggio del digestato chiarificato della linea non insilati;
- prevasche numerate in planimetria 1 e 2: adibite allo stoccaggio del liquame bovino, acque di vegetazione e siero in maniera alternativa;
- prevasca numerata in planimetria 3: adibita allo stoccaggio della pollina ovaioia.

Pr.21. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati e delle biomasse stagionali, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti, come previsto al paragrafo 3.2 della D.G.R. n. 1495/2011.

Pr.22. Dev'essere garantita la separazione fisica delle due linee di produzione, quella con biomasse insilate e quella senza biomasse insilate, lungo tutto il processo aziendale.

- Pr.23. La sola frazione non palabile chiarificata del digestato in uscita dalla separazione dalla linea non insilati potrà essere riutilizzata agronomicamente, previo stoccaggio.
- Pr.24. La frazione non palabile chiarificata del digestato in uscita dalla separazione dalla linea insilato dovrà essere riutilizzata all'interno del processo della linea insilati o in cima al fermentatore o utilizzata per bagnare e preservare l'umidità necessaria all'interno dei tunnel di compostaggio, per la linea .
- Pr.25. Tutta la frazione solida del digestato separato prodotta dovrà essere utilizzata come substrato dell'annesso impianto di compostaggio.
- Pr.26. Nel caso in cui il Gestore non dovesse riuscire a gestire la frazione solida del digestato separato al fine di un suo riutilizzo quale sottoprodotto questi rientrerà nell'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti previste alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Pr.27. Per essere utilizzato agronomicamente il digestato agroindustriale deve rispettare i valori agronomici e di metalli pesanti indicati alla tabella di cui alla parte B dell'allegato IX del Decreto Interministeriale. Ai parametri analitici richiesti ufficialmente si ritiene coerente aggiungere, per completezza di informazioni, il valore della sostanza secca e la densità. La tabella che segue fornisce l'elenco completo dei parametri analitici che si richiedono.

Parametro	Valore		Unità di misura
Sostanza secca			% sul tal quale
Densità			kg/l
Contenuto di sostanza organica	20	minimo	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	minimo	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	minimo	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	140	massimo	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	massimo	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	100	massimo	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	massimo	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	massimo	mg/kg di sostanza secca
Mercurio	1,5	massimo	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	massimo	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	assenza in 25 g di campione tal quale		c=0 n=5 m=0 M=0 *
* n =numero di campioni da esaminare c =numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M			

- Pr.28. La prima determinazione analitica deve essere eseguita dal Gestore dell'impianto prima dell'avvio della distribuzione in campo del digestato, sia esso frazione liquida o solida, o della sua cessione a terzi e deve essere inviata all'autorità competente (Arpae SAC Modena) al momento della presentazione della prima *Comunicazione di Utilizzazione Agronomica*. Successivamente le determinazioni analitiche devono essere ripetute con cadenza annuale a decorrere dalla data della prima e i referti analitici devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni.
- Pr.29. In caso di superamento dei valori massimi o di non raggiungimento dei valori minimi il digestato non potrà essere avviato all'utilizzazione agronomica e rientrerà nell'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti previste alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In questo caso il Gestore dell'impianto dovrà interrompere ogni operazione di utilizzazione agronomica del digestato inviando una immediata comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC). Nella comunicazione il Gestore dovrà fornire spiegazioni sui motivi del mancato rispetto dei valori minimi o massimi e sulle azioni che intende mettere in atto per risolvere la

problematica con il relativo cronoprogramma. Il digestato potrà nuovamente essere utilizzato agronomicamente solo a seguito di inoltro all'autorità competente di un referto analitico conforme ai valori previsti corredato da specifica relazione tecnica.

Pr.30. Il punto di campionamento e le modalità di prelievo del digestato devono essere stabilite dal Gestore con apposita relazione tecnica da inviare all'autorità competente (Arpae SAC Modena) 60 giorni prima dell'effettuazione del primo campionamento. Si precisa che il punto di campionamento e le modalità di prelievo devono avere i seguenti requisiti minimi:

- il punto di prelievo deve essere indicato su specifica planimetria dell'impianto e dotato di tabella di identificazione sul posto; deve inoltre essere dotato di rubinetto situato direttamente sulla parete del contenitore da cui si preleva (tubazione, digestore, vasca intermedia, vasca di stoccaggio finale);
- prima di procedere al prelievo dei sub campioni, se possibile, occorre attivare la miscelazione del digestato nel contenitore di prelievo;
- la procedura di prelievo di ogni sub campione deve prevedere un tempo di flussaggio iniziale del digestato dal rubinetto, una interruzione per igienizzare il punto di prelievo e un secondo periodo di flussaggio;
- il prelievo del campione deve avvenire con attrezzatura adeguatamente pulita;
- il numero minimo di sub campioni da prelevare è pari a 5 con un intervallo di 10-15 minuti uno dall'altro;
- una parte di ogni singolo sub campione pari ad almeno 0,25-0,5 kg deve essere versata in un contenitore sterile specifico per campionamenti microbiologici andando a formare i 5 campioni necessari alla determinazione della presenza/assenza delle salmonelle, l'altra parte andrà a comporre il campione medio composito necessario all'analisi dei parametri agronomici e dei metalli pesanti;
- deve essere redatto specifico verbale di campionamento firmato dall'operatore che lo effettua contenente la data e l'ora di inizio campionamento, le modalità e i criteri di prelievo adottati; copia del verbale di campionamento deve essere conservato assieme al referto analitico per 5 anni.

Pr.31. Per le biomasse di origine zootecnica, il Gestore, in fase di presentazione della prima comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici deve inserire i valori di azoto derivati dalle *Comunicazioni all'uso degli effluenti* dei fornitori delle biomasse.

Pr.32. Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 75/2010, il Gestore deve trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un'apposita comunicazione per l'iscrizione al *Registro dei fabbricanti di fertilizzanti*. La Ditta, nella documentazione per l'agibilità-usabilità delle opere in progetto, deve allegare copia dell'avvenuta trasmissione della richiesta di registrazione al *Registro dei fabbricanti di fertilizzanti* con la relativa data di trasmissione. Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero, in assenza di irregolarità, assegnerà al fabbricante un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione. Se entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero non si esprime il fabbricante potrà immettere comunque sul mercato i suoi fertilizzanti.

Scarichi idrici

Pr.33. Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ubicato a valle del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo.

Pr.34. Il gestore dovrà provvedere al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico ed essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Pr.35. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.

Pr.36. Dall'impianto di lavaggio ruote non dovranno generarsi scarichi di alcun tipo.

Pr.37. Si richiede di presentare, prima della messa in esercizio dell'impianto, un piano di manutenzione per la vasca di laminazione volto ad esempio all'estirpazione delle piante infestanti, alla rimozione del materiale sedimentato sul fondo della vasca, all'effettuazione dei

trattamenti anti-zanzara, agli interventi di pulizia del manufatto di scarico, alla rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei e al taglio e pulizia accurata dei tappeti erbosi all'occorrenza.

Pr.38. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.

Pr.39. In merito allo scarico delle acque reflue domestiche, la proposta riportata negli elaborati del 25/11/2025 (sub-irrigazione) non è ammissibile senza una relazione geologica sito-specifica che ne attesti la fattibilità; pertanto, prima dell'inizio dei lavori, deve essere presentata un'istanza di modifica dell'AUA per autorizzare lo scarico delle acque reflue domestiche, allegando la soluzione progettuale definitiva adeguata. Infatti, vista la presenza nell'intorno di corpi idrici superficiali, sarebbe più opportuno scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali, adeguando conseguentemente il progetto di scarico in conformità alle Tab. A e B della DGR 1053/2003. Qualora tale soluzione non fosse possibile per motivi tecnici adeguatamente motivati, potrà essere previsto lo scarico mediante sub-irrigazione previa presentazione di una relazione geologica sito-specifica che ne attesti la fattibilità. In ogni caso dovrà essere presentata istanza di modifica dell'AUA corredata da idonea documentazione progettuale (es. elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento) per lo scarico.

4. di stabilire che la presente autorizzazione **comprende** tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere, elencati in premessa;
5. di stabilire che il documento *"Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi"* (**Allegato A**), il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena prot. 15294 del 24/07/2025 (**Allegato B**), il parere del Consorzio della Bonifica Burana prot. 12290 del 13/08/2025 (**Allegato C**), il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 27250 del 14/08/2025 (**Allegato D**), il nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Modena, prot. 140571 del 04/08/2025 (**Allegato E**) e l'Autorizzazione Unica Ambientale, determina di ARPAE SAC Modena n. 7293 del 23/12/2025 (**Allegato F**) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
7. di stabilire che ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.lgs. 190/2024, il soggetto esercente è tenuto al **ripristino dello stato dei luoghi** a seguito della dismissione dell'impianto ed alla corresponsione di adeguate garanzie finanziarie, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e secondo le prescrizioni individuate nel presente atto autorizzativo;
8. di stabilire che ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.lgs. 190/2024, il soggetto esercente è tenuto a prestare le **compensazioni** territoriali ovvero ambientali a favore del Comune di Finale Emilia, come stabilito in sede di conferenza di servizi, per la realizzazione dell'intervento, (entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata);
9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9, comma 11 del D.lgs. 190/2024, il provvedimento autorizzatorio unico ha un'**efficacia temporale di cinque anni**, per la realizzazione del progetto; l'autorizzazione unica **decade** in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro tre anni dal rilascio o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il termine 12 (dodici) mesi dalla data di fine lavori. L'autorizzazione decade altresì in caso di

mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito dalla relativa prescrizione;

10. di stabilire inoltre che, ai sensi dell'art. 9, comma 12 del D.lgs. 190/2024, il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di **proroga** dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica ad ARPAE, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di proroga è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte di ARPAE, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
11. di stabilire che il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune di Finale Emilia e ad ARPAE SAC di Modena la data di inizio lavori, la data di fine lavori e quella di entrata in esercizio dell'impianto;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dell'adozione del presente provvedimento;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 11 del D.lgs. 190/2024, il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale di ARPAE;
14. di trasmettere copia del presente atto al proponente ed ai componenti della Conferenza dei Servizi, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
15. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
16. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
17. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
18. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.